

Deliberazione 5 agosto 2008 - ARG/elt 113/08

Modifiche all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/07 (TIV) e alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2007, n. 337/07, in merito a obblighi di comunicazione in capo agli esercenti dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia ai fini del monitoraggio

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 agosto 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007 recante modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 (di seguito: deliberazione n. 337/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08).

Viste:

- la nota della Direzione Mercati 16 aprile 2008, prot. Autorità 11194, inviata dall'Autorità agli esercenti la maggior tutela (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela);
- la nota della Direzione Mercati 8 maggio 2008, prot. Autorità 13353, inviata dall'Autorità agli esercenti la salvaguardia (di seguito: nota agli esercenti la salvaguardia);
- la lettera della società Enel Servizio Elettrico Spa (di seguito: Enel Servizio Elettrico) dell'11 giugno 2008, prot. Autorità 19103 del 27 giugno 2008 (di seguito: lettera Enel Servizio Elettrico);
- la lettera della società Acquirente unico Spa (di seguito: Acquirente unico) del 2 luglio 2008, prot. Autorità 23019 del 30 luglio 2008 (di seguito: lettera Acquirente unico).

Considerato che:

- il monitoraggio del grado di apertura del mercato della vendita dell'energia elettrica a tutti i clienti finali è uno strumento essenziale ai fini conoscitivi e statistici e anche al fine di valutare lo sviluppo del mercato della vendita al dettaglio e della concorrenza;
- il TIV e la deliberazione n. 337/07 impongono rispettivamente agli esercenti la maggior tutela e agli esercenti la salvaguardia obblighi di comunicazione, con cadenza mensile, ai fini del monitoraggio dei dati relativi al numero di punti di prelievo che vengono serviti o che cessano di essere serviti in ciascun mese nonché, con esclusivo riferimento al servizio di salvaguardia, dei volumi di energia elettrica ceduta;
- con la nota agli esercenti la maggior tutela e con la nota agli esercenti la salvaguardia l'Autorità ha richiesto, ad integrazione di quanto previsto dal TIV e dalla deliberazione n. 337/07, ulteriori dati relativi al monitoraggio del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia;
- dalle prime risultanze del monitoraggio del servizio di maggior tutela si evidenzia come, a fronte di una buona coerenza dei dati inviati dagli esercenti relativi ai mesi diversi dall'ultimo mese, vi sia una più bassa significatività dei dati trasmessi dagli esercenti la maggior tutela relativi all'ultimo mese;
- nella lettera Enel Servizio Elettrico si evidenzia che la data entro cui deve essere effettuata la comunicazione mensile (giorno 10 di ciascun mese) risulta:
 1. eccessivamente stringente e pertanto non consente di includere dati completi relativamente alle nuove attivazioni o disattivazioni;
 2. non sempre coerente con la data di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 42/08 in caso di attivazione del servizio di maggior tutela a seguito di comunicazione da parte dell'impresa distributrice;
- nella lettera Acquirente unico si riportano osservazioni analoghe a quelle di cui al precedente alinea da parte di altri esercenti il servizio di maggior tutela;

- ai fini della trasparenza, le condizioni economiche applicate dagli esercenti il servizio di salvaguardia ai clienti cui tale servizio è erogato devono essere facilmente accessibili a tutti i clienti finali.

Ritenuto necessario:

- prevedere che tutti gli obblighi di comunicazione da parte degli esercenti dal maggior tutela e la salvaguardia siano disciplinati nelle disposizioni del TIV, integrando a tal fine gli attuali obblighi di comunicazione con le informazioni richieste con la lettera agli esercenti la maggior tutela e con la lettera agli esercenti la salvaguardia e modificando di conseguenza il TIV e la deliberazione n. 337/07;
- modificare la scadenza dell'obbligo di comunicazione all'Acquirente unico ai fini del monitoraggio del servizio di maggior tutela, per tener conto delle esigenze sopra segnalate e al contempo garantire la possibilità di effettuare rettifiche limitatamente alle informazioni relative al mese in cui la comunicazione avviene e al mese immediatamente precedente;
- garantire la trasparenza delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio di salvaguardia, prevedendo un obbligo di pubblicazione da parte degli esercenti dei prezzi applicati ai clienti finali cui il servizio è erogato.

DELIBERA

1. di modificare il TIV nei termini sotto indicati:
 - a. all'articolo 6bis, comma 1, le parole “entro il 10 di ciascun mese” sono sostituite dalle parole “entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese”;
 - b. all'articolo 6bis, comma 1, lettera c) le parole “ex novo” sono eliminate;
 - c. all'articolo 6bis, comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti lettere:
 - “d) il numero totale dei punti di prelievo che nel mese successivo sono serviti nell'ambito della maggior tutela;
 - e) relativamente al mese in cui avviene la comunicazione, i dati di cui alle precedenti lettere da a) a d), a titolo di rettifica di quanto precedentemente comunicato, con specificazione del numero di punti che nel corso del mese, fino alla data di trasmissione della comunicazione, cessa di essere servito nell'ambito della maggior tutela per disattivazione del punto di prelievo e il numero dei punti di prelievo cui il servizio è erogato a seguito di nuova attivazione;

- f) relativamente al mese precedente a quello in cui avviene la comunicazione, i dati di cui alle precedenti lettere da a) a e), a titolo di rettifica di quanto precedentemente comunicato.”;
- d. all’articolo 6bis, comma 3, le parole “entro 5 giorni lavorativi” sono sostituite dalle parole “entro 7 giorni lavorativi”;
- e. dopo l’articolo 15, comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
- “15.3 Entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese con riferimento al mese precedente l’esercente la salvaguardia pubblica sul proprio sito *internet* i corrispettivi unitari determinati ai sensi del decreto ministeriale 23 novembre 2007 a copertura dei costi per l’acquisto e il dispacciamento dell’energia elettrica.
- 15.4 Le informazioni di cui al comma 15.3 devono essere distinte per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT e per ciascuna regione.
- 15.5 L’esercente la salvaguardia pubblica i dati di cui al comma 15.3 con riferimento a tutto il periodo in cui il medesimo eroga il servizio.”;
- f. l’articolo 16, comma 2, è sostituito dal seguente comma:
- “16.2 Entro la fine di ciascun mese l’esercente la salvaguardia è tenuto a comunicare, con riferimento al mese precedente a quello di invio della comunicazione, all’Acquirente unico secondo modalità dallo stesso definite:
- a) le condizioni economiche effettivamente applicate ai clienti finali;
- b) il numero totale dei punti di prelievo serviti in salvaguardia, distinguendo il numero dei punti di prelievo che è servito a seguito di nuova attivazione e il numero dei punti di prelievo che è servito a seguito di rientro dal mercato libero;
- c) il numero dei punti di prelievo che cessa di essere servito in salvaguardia, distinguendo altresì il numero dei punti che cessa di essere servito per disattivazione del punto di prelievo e il numero dei punti di prelievo che cessa di essere servito a seguito di sottoscrizione di un contratto di vendita nel mercato libero con il medesimo esercente la salvaguardia o con una società di vendita ad esso collegata o appartenente al medesimo gruppo societario;
- d) distintamente per ciascuna fascia oraria, ove disponibile:
- i. l’energia elettrica prelevata nel mese precedente, ovvero
- ii. una stima dell’energia elettrica prelevata con riferimento ai punti di prelievo per cui non è disponibile il dato di prelievo effettivo.

Le informazioni di cui alle precedenti lettere da a) ad d) dovranno essere fornite distintamente per ogni tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT e per ciascuna regione.”;

g. all'articolo 16, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“16.3 Mensilmente, entro 7 giorni lavorativi dal termine di cui al comma 16.2, l'Acquirente unico trasmette all'Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione Mercati dell'Autorità, i dati di cui al medesimo comma.”;

2. di modificare la deliberazione n. 337/07 nei termini sotto indicati:

a. all'articolo 4, il comma 1 è soppresso;

b. all'articolo 4, comma 2, le parole “di cui al comma 2.3 del TIV” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 2.2 del TIT”;

c. all'articolo 5, il comma 1 è soppresso;

d. all'articolo 5, comma 2, lettera a), le parole “i dati di cui al comma 4.1” sono sostituite dalle parole “il numero totale dei punti di prelievo serviti in salvaguardia di cui al comma 16.2, lettera b), del TIV e le informazioni di cui alla lettera d) del medesimo comma.”;

e. all'articolo 10, comma 1:

- alla lettera a), le parole “di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 2.2, lettera c) del TIT”;
- alla lettera b), le parole “di cui al comma 2.3, lettera e) del TIV” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 2.2, lettera e) del TIT”;
- alla lettera c), le parole “di cui al comma 2.3, lettere b), d) e f) del TIV” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 2.2, lettere b), d), f) e g) del TIT”;

3. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;

4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo del TIV e della deliberazione n. 337/07, come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

5 agosto 2008

Il Presidente Alessandro Ortis